

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 31 gennaio 2022, n. 26

ID_5859 - PSR Puglia 2014 - 2020. Misura 8 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste" - Sottomisura 8.5 "Investimenti tesi ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali". Comune di Ginosa (TA). Proponente: CENTRINDUSTRIA S.R.L. (Rif. Pratica: Comunicazione SUAP pratica n.01060280730-06022020-1935 - SUAP 5579 - 01060280730 CENTRINDUSTRIA SRL). Valutazione di Incidenza Ambientale. Livello II "Appropriata".

La Dirigente *ad interim* del Servizio VIA e VINCA, Dott.ssa Antonietta Riccio

VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO l'art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la D.G.R. n. 458 del 8/4/2016 in cui sono definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con particolare riferimento alla Sezione "Autorizzazioni Ambientali" ed alla collocazione provvisoria dei relativi Servizi;

VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 e successive proroghe e la D.G.R. n. 211 del 25/02/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio;

VISTA la D.D. n. 997 del 23 dicembre 2016 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione con cui sono stati istituiti i Servizi afferenti alle Sezioni, in applicazione dell'art. 19 c. 2 del DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 e s. m. i.;

VISTA la D.D. n. 11 del 13 maggio 2020 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione, con cui la dott.ssa Mariangela Lomastro è stata nominata Dirigente *ad interim* del Servizio VIA e VINCA;

VISTA la DD n. 176 del 28 maggio 2020 della Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante "Atto di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";

VISTA la DGR 678 del 26/04/2021 avente ad oggetto "Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0". Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana" con cui è stata attribuita all' Ing. Paolo Garofoli la direzione del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana;

VISTA la DD n. 276 del 22 settembre 2020 con cui è stata attribuita la Struttura di responsabilità equiparata a P.O. di tipo C) "VINCA nel Settore del patrimonio forestale" al dott. Giovanni Zaccaria;

VISTA la Determina n. 7 del 01/09/2021, codice cifra 013/DIR/2021/00007, avente ad oggetto "Deliberazione della Giunta regionale 1 settembre 2021, n. 1424, avente ad oggetto "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0". Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale:" Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio".

VISTA la DGR 1424 del 01/09/2021 avente ad oggetto "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22

gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organiz. per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale”;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 12 del 08/10/2021 codice Cifra 013/DIR/2021/00012 seguito DGR 1576 del 30 settembre 2021 avente ad oggetto “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’art. 22, comma 2, del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021 n. 22. Conferimento delle funzioni di dirigente ad interim di vari Servizi”.

VISTI altresì:

- il DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della Direttiva habitat” e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. 304/2006, così come modificata ed integrata dalla DGR 1327 del 24/07/2018 (BURP n. 114 del 31-8-2018);
- il D.M. 17 ottobre 2007 recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”;
- il R.R. 28/2008;
- il R.R. 6/2016 e s.m.i.
- la D.G.R. n. 2442 del 21/12/2018 “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali di interesse comunitario nella Regione Puglia”;
- la D.G.R. n. 218 del 25/02/2020 “Rete Natura 2000. Aggiornamento Formulare Standard. Presa d’atto”;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21 marzo 2018 “Designazione di 35 zone speciali di conservazione della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Puglia. (18A02342) (GU Serie Generale n.82 del 09-04-2018), con cui il SIC IT9130006 “Pinete dell’Arco ionico” è stato designato come ZSC;
- l’art. 42 “Rete natura 2000. Sistema sanzionatorio” della L.R. n. 44 del 10/08/2018 (BURP n. 106 del 13/08/2018);
- le “Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VINCA) - Direttiva 92/43/CEE “HABITAT” articolo 6, paragrafi 3 e 4” pubblicate sulla GU della Repubblica Italiana n. 303 del 28/12/2019, sulle quali in data 28 novembre 2019 è stata sottoscritta l’intesa, ex art. 8, c. 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- la D.G.R. n. 1515 del 27/09/2021 avente oggetto: “Atto di indirizzo e coordinamento per l’espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell’articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell’articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall’articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003. Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive.”

PREMESSO che:

- con nota prot. REP_PROV_TA/TA-SUPRO 0014651/06-02-2020 del 26/06/2020 del SUAP di Ginosà, acquisita dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali al prot. AOO_089/29/06/2020 n. 7801, è stata inoltrata, per conto della Ditta CENTRINDUSTRIA S.R.L., istanza volta al rilascio del parere di Valutazione di incidenza (screening) relativo agli interventi in oggetto, trasmettendo la documentazione prevista dalla D.G.R. n. 360/2006 e s.m.i.;
- con nota AOO_089/27/05/2021 n. 8149 il Servizio VIA e VINCA richiedeva le seguenti integrazioni documentali:
 1. shapefile delle aree di intervento correttamente georeferenziati nel sistema di riferimento WGS 84 – fuso 33N;
 2. planimetria di progetto e delle eventuali aree di cantiere;
 3. ortofoto con la localizzazione delle aree di intervento;
 4. documentazione fotografica (ante operam);
 5. parere dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, ovvero evidenza dell’inoltro

dell'istanza al predetto Ente volta all'espressione del parere di competenza, ai sensi dell'art. 6 c. 4 bis della L.R. 11/2001 e s.m.i., ovvero adesione al parere di cui alla nota prot. n. 13026 del 12/11/2019 della medesima Autorità;

- con nota acquisita dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali al prot. AOO_089/8716 del 07/06/2021, il tecnico progettista ha trasmesso quanto richiesto di cui ai punti precedenti consentendo la conclusione dell'iter istruttorio;
- Con D.D. n. 346 del 06/08/2021 lo scrivente Servizio rinviava a VinCA Fase II Appropriata il progetto in oggetto;
- con nota prot. 14623 del 19/05/2021 acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali con il n. AOO_089/7510 del 19/05/2021, l'ADBM ha espresso parere di compatibilità favorevole per l'azione 3 in seguito alle integrazioni fornite dal proponente;
- con PEC del 20/10/2021, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali con il n. AOO_089/15397 del 25/10/2021, il proponente ha presentato la SIA per l'intervento in oggetto.

si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla fase II "appropriata"

Descrizione dell'intervento

Secondo quanto riportato nell'elaborato "Relazione Studio di Incidenza Ambientale" trasmessa, gli interventi proposti mirano a valorizzare da un punto di vista ricreativo e didattico un rimboschimento di circa 50 anni di conifere (Pino d'Aleppo e Cipresso dell'Arizona).

Nel dettaglio i lavori consisteranno in:

per l'Azione 1:

- taglio degli esemplari di piante di pino in sovrannumero, ammalate, blastofagate, morte in piedi e fortemente seccaginosi. L'intervento sarà associato a delle operazioni selvicolturali di spalatura e potatura a carico dei rami e/o monconi di rami seccaginosi e fino ad 1/3 dell'altezza dendrometrica delle piante di Pino d'Aleppo. Saranno inoltre interessate al taglio piante mature e stramature nelle aree in rinnovazione per aumentare l'ampiezza delle buche che naturalmente stanno portando alla rinnovazione della pineta;


per l'Azione 2:


- ripristino area umida di superficie non inferiore ai 5000 mq localizzata sfruttando gli avvallamenti e le pendenze naturali del terreno e realizzazione di piccoli scavi e riporto del terreno presente per intercettare le acque di falda presenti;
- realizzazione di fascinata di sponda eseguita in alveo tramite la posa di fasci di astoni di salice con diametro minimo di 40 cm, legati con filo di ferro zincato ed avvolti in una rete metallica zincata legata e fissata al fondo dell'alveo, previa foratura della roccia e tramite infissione per almeno 70 cm di piloti (interasse di m 1,5 tra loro) in ferro tondino (diam. mm 30);
- posa in opera di rete in fibre naturale (iuta) a funzione antierosiva fissata al terreno con picchetti di legno previa semina di un miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito, con relativa concimazione; compresi ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte ma escluse la semina e la concimazione;
- scavo eseguito a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici a sezione aperta o di sbancamento in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, e/o scavo di materiali provenienti da crolli di murature, volte, solai, tetti, eseguito all'interno di edifici, compresa la rimozione manuale dei grossi elementi crollati e dei materiali di risulta, il carico sugli automezzi sino ad una distanza di 50 m ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m; escluso l'onere di discarica. (Per profondità fino a m 1,01 dall'orlo dello scavo);
- recinzione con rete metallica dell'altezza di m 2,00 (kg 3,2 al metro lineare) sorretta e tenuta in tensione da pali di castagno (Ø cm 15-20) della lunghezza di m 2,50, posti ad una distanza di m 2,50, compresi puntoni e tiranti nelle deviazioni di apertura (larghezza m 3,00) per l'accesso ai mezzi antincendio;

- staccionata in legname di castagno costruita con pali incrociati da m 3,00 del diametro di cm 10-12 trattati con prodotti impregnanti, tagliati nelle misure necessarie e con disposizione a due file parallele ad incastro, assemblate con apposite staffe in acciaio, compresi ogni accorgimento ed ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte;

per l'Azione 3:

- realizzazione di un'immobile da adibire ad aula didattica (sup. lorda 34.50 mq) con struttura portante platform – frame, completa di copertura a falda con intradosso piano, lattoneria, rivestimento esterno in legno ventilato, rivestimento interno con tavolato, pavimento in OSB/3;
- realizzazione di un'immobile da adibire a punto ristoro con servizi igienici (sup. lorda 20.7 mq) con struttura portante platform – frame, completa di copertura a falda con intradosso piano, lattoneria, rivestimento esterno in legno ventilato, rivestimento interno con tavolato, pavimento in OSB/3;
- Sostituzione del cancello di ingresso in ferro;
- realizzazione di una Fossa imhoff e posa in opera di un serbatoio per acqua potabile a servizio del punto ristoro;
- scavi a sezione ristretta per la rete idrica ed elettrica per ml 345;
- sistemazione di un'area utile al parcheggio per i visitatori del bosco didattico realizzata in terreno battuto.





In blu gli interventi previsti, in rosso la distribuzione dell'Habitat prioritario 2270* "Dune con foreste di *Pinus pinea* e/o *Pinus pinaster*"

Descrizione del sito di intervento

L'area di intervento, ubicata in agro del Comune di Ginosa (TA), è catastalmente individuata dalle particelle n. 34, 35, 36 e 37 del foglio 138 del Comune di Ginosa.

È interamente ricompresa nella ZSC IT9130006 "Pinete dell'Arco ionico" ed in parte in zone classificate dalle N.T.A. del vigente Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) a "Bassa pericolosità idraulica (B.P.)".

L'area di Pineta Regina, interessata dagli interventi, come indicato nella documentazione trasmessa, è "(...) caratterizzata da Pinete di pino d'Aleppo e Pino domestico (*Pinus pinea* L.) su cordoni dunali fortemente rinaturalizzate anche a causa degli incendi. Per quanto riguarda le cenosi, l'Erico-Pinetum halepensis DE MARCO e CANEVA 1985, il Thymo-Pinetum haletum DE MARCO e CANEVA 1985 ed il Pistacio- Pinetum halepensis DE MARCO e CANEVA 1985 ed il Pistacio-Pinetum halepensis DE MARCO e CANEVA 1984. La sottoassociazione che caratterizza l'area di intervento è: juniperetosum, con *Ginepro ossicedro*; essa è la più termoxerica, ubicata com'è nei pressi del mare e beneficia di precipitazioni occulte. Strato Arbustivo: Pino d'Aleppo, Eucalipto, Pioppo e olmo. Strato arbustivo: *Ginepro coccolone*, *Lentisco*, *Ilatro comune*, *Rosmarino*, *Tè siciliano*, *Dafne gaudella*, *Cisti spp.* *Erbacee lianose*: *Salsapariglia nostrana*, *caprifoglio*, *Rubbia* e *Asparago pungente*".

Inoltre, dalla lettura congiunta del relativo formulario standard riferito alla predetta ZSC, al quale si rimanda per gli approfondimenti connessi alle specie di cui agli Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, e degli strati informativi di cui alla D.G.R. n. 2442/2018, si rileva che la zona di intervento è ricompresa nell'habitat prioritario 2270* "Dune con foreste di *Pinus pinea* e/o *Pinus pinaster*".

Secondo quanto riportato negli strati informativi contenuti nella D.G.R. n. 2442/2018 la zona in cui ricade l'area di intervento è ricompresa in quella di potenziale habitat per le seguenti specie di anfibi: *Bufo balearicus*, le seguenti specie di uccelli: *Neophron pecnopterus*, *Circaetus gallicus*, *Charadrius dubius*, *Charadrius alexandrinus*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo attui*, *Coracias garrulus*, *Melanocorypha calandra*, *Calandrella brachydactyla*, *Alauda arvensis*, *Anthus campestris*, *Saxicola torquatus*, *Oenanthe hispanica*, *Remiz pendolinus*, *Lanius minor*, *Lanius senator*, *Passer montanus*, *Passer italiae*, le seguenti specie di rettili: *Hierophis viridiflavus*, *Natrix tessellata*, *Podarcis siculus*, *Caretta caretta*, *Testudo hermanni*, mammiferi: *Tursiops truncatus*, *Stenella coeruleoalba*, *Lutra lutra*.

Si richiamano inoltre i seguenti obiettivi di conservazione così come riportati nell'all. 1 del R.r. 12/2017 definiti per la ZSC in questione e pertinenti con l'intervento:

- favorire i processi di rigenerazione e di miglioramento e diversificazione strutturale degli habitat forestali ed il mantenimento di una idonea percentuale di necromassa vegetale al suolo e in piedi e di piante deperienti.

nonché le Misure di conservazione trasversali definite dal R.r. n. 6/2016 pertinenti con l'intervento in oggetto:

- nel corso della stagione silvana sono ammesse tagliate contigue non superiori a 10 ettari. Non si considera contigua una tagliata se separata da un'altra da una fascia di bosco non tagliato di larghezza pari o superiore a 100 m. Per "tagliata" si intende una superficie boschiva su cui sia effettuato il taglio di utilizzazione finale. Da tale definizione sono escluse le superfici forestali in cui siano eseguiti tagli intercalari, quali sfolli e diradamenti;
- i residui di lavorazione non possono essere bruciati nei boschi e devono essere cippati in loco. Qualora la cippatura non fosse possibile a causa dell'acclività dei suoli ovvero per le asperità del terreno, i residui di lavorazione devono essere riuniti in fascine ed accatastati in luoghi ombreggiati ed umidi, idonei a non generare rischio di incendio, oppure devono essere allontanati dall'area boschiva. La bruciatura in loco dei residui di lavorazione è possibile solo nei casi di gravi attacchi parassitari per i quali è prevista la lotta obbligatoria, comprovati da relazione tecnica asseverata da un tecnico abilitato in materia, ovvero certificati dall'Osservatorio Fitosanitario Regionale. In questo caso i residui devono essere bruciati in ampie chiazze prive di rinnovazione forestale, sulle piste o nei crocicchi delle stesse, al fine di non danneggiare la vegetazione presente nel soprassuolo e/o quella arboreo-arbustiva circostante;
- obbligo di lasciare nei boschi almeno dieci esemplari arborei ad ettaro, scelti tra quelle con diametro maggiore a petto d'uomo, con fusti vigorosi e di migliore portamento, in grado di crescere indefinitamente e almeno dieci esemplari arborei ad ettaro morti o marcescenti. Sono fatti salvi gli interventi diretti a garantire la sicurezza della viabilità e dei manufatti, nonché gli interventi fitosanitari in presenza di conclamate patologie infestanti (es. mal dell'inchiostro del castagno, grafiosi dell'olmo, agenti di marciume radicale del pino ecc.), da eseguirsi previo parere dell'Ente Gestore;
- gli interventi selvicolturali sono interrotti dal 15 marzo al 15 luglio, escludendo gli interventi finalizzati alla prevenzione degli incendi boschivi. Le operazioni di eliminazione dei residui delle operazioni selvicolturali devono essere concluse entro il 15 marzo, salvo casi accertati e documentati con idoneo certificato di sospensione e ripresa lavori a firma del Direttore dei Lavori, a causa di prolungata inattività dovuta a avverse condizioni climatiche. L'eventuale proroga concessa dall'Ente Gestore, da richiedere entro e non oltre il 1° marzo dell'anno di riferimento, tuttavia, non potrà essere estesa oltre il 31 marzo, e comunque, limitata all'esclusiva eliminazione dei residui delle operazioni selvicolturali. Tali termini possono essere modificati per accertate e motivate esigenze di protezione della fauna.

Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici (UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. n. 176 del 16 febbraio 2015 (aggiornato alla DGR n. 496 del 07/04/2017), si rileva che l'area di intervento ricade nei seguenti BP e UCP:

6.1.1 - Componenti geomorfologiche

- UCP Cordoni dunari

6.1.2. - Componenti idrogeologiche

- UCP Aree soggette a vincolo idrogeologico

6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali

- BP Boschi
- UCP Aree di rispetto dei boschi

6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

- UCP Siti di rilevanza naturalistica (SIC "Pineta dell'Arco Ionico")

6.3.1 - Componenti culturali e insediative

- BP Immobili e aree di notevole interesse pubblico

Figure: Il paesaggio delle Gravine

Ambiti: arco Jonico Tarantino

Rilevato che:

- ai sensi dell'art. 6 c. 4bis) della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii., le procedure di valutazione di incidenza relative ad interventi assoggettati ad approvazione da parte dell'Autorità di Bacino regionale di cui alla L.r. 19/2002, sono espletate sentita la stessa Autorità di Bacino.

Preso atto che:

- con nota prot. 3479 del 04/05/2021, il Comune di Ginosa - VII Settore Urbanistica SUAP SUE, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 19/2013, ha rilasciato parere di compatibilità al PAI favorevole, per l'intervento in oggetto, con le seguenti prescrizioni:
 - adottare opportuni provvedimenti di protezione civile (segnaletica, sistemi di pre-allertamento, allarme ecc.) allo scopo di tutelare beni e persone al verificarsi di eventi alluvionali con tempi di ritorno compresi tra 200 e 500 anni;
 - subordinare l'uso e la fruizione dei manufatti e dei luoghi all'adozione dei Piani di Protezione Civile ai sensi della Legge 225/92;

Considerato che:

- l'intervento proposto non è direttamente connesso o necessario alla gestione ZSC "IT9130006 Pinete dell'Arco ionico";
- valutati contestualmente altri interventi analoghi proposti su superfici vicine a quelle valutate nel presente provvedimento;

Considerato altresì che:

- è stata verificata la coerenza con quanto contemplato dalle norme contenute nel Regolamento regionale n. 6/2016 e ss. mm. e ii.;

Considerati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione così ripresentata e a conclusione della procedura appropriata di Valutazione di Incidenza, si ritiene che il progetto in esame sebbene non direttamente connesso con la gestione e conservazione della ZSC IT9130006 "Pinete dell'Arco ionico", non determinerà incidenza significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione sopra richiamati esprimendo parere favorevole a patto che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- per la realizzazione dei lavori devono essere utilizzate le piste esistenti e qualora debbano essere aperte di nuove queste vengano rimosse a fine lavori;
- i diradamenti nei boschi di conifere dovranno essere di tipo basso e la loro intensità non potrà superare il 30% dell'area basimetrica complessivamente stimata;
- obbligo di lasciare nei boschi almeno dieci esemplari arborei ad ettaro, scelti tra quelle con diametro maggiore a petto d'uomo, con fusti vigorosi e di migliore portamento, in grado di crescere indefinitamente e almeno dieci esemplari arborei ad ettaro morti o marcescenti. Sono fatti salvi gli interventi diretti a garantire la sicurezza della viabilità e dei manufatti, nonché gli interventi fitosanitari in presenza di conclamate patologie infestanti da eseguirsi previo parere dell'Ente Gestore;
- gli interventi selvicolturali sono interrotti dal 15 marzo al 15 luglio, escludendo gli interventi finalizzati alla prevenzione degli incendi boschivi. Le operazioni di eliminazione dei residui delle operazioni selvicolturali devono essere concluse entro il 15 marzo, salvo casi accertati e documentati con idoneo certificato di sospensione e ripresa lavori a firma del Direttore dei Lavori, a causa di prolungata inattività dovuta a avverse condizioni climatiche;
- le strutture previste devono essere caratterizzate da una facile amovibilità, e pertanto non devono prevedere opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica;
- l'area umida prevista rientra su una superficie caratterizzata dall'habitat prioritario 2270* "*Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster*", e pertanto si ritiene che l'intervento così come locato non possa

- essere realizzato. Si ritiene che lo stesso vada realizzato in un'area ai margini, priva di vegetazione arborea;
- la recinzione metallica non si ritiene ammissibile all'interno dell'area boscata. Nel caso in cui sia necessario delimitare le aree di proprietà privata vadano utilizzati materiali lapidei (muretti a secco), e o lignei, comunque più sostenibili e meno impattanti;
 - sia realizzato un piano di monitoraggio, da sottoporre alla valutazione dell'Ente Gestore del sito, per verificare il successo degli interventi previsti.

**Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. lgs. n. 101/2018, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS N.118/11 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata e di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico di enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati e valere sullo stanziamento previsto dal Bilancio regionale.

Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, la Dirigente *a.i.* del Servizio VIA e VINCA

DETERMINA

- di ritenere positivamente assolta la procedura di valutazione appropriata per il progetto presentato nell'ambito del PSR Misura 8 "*Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste*" – Sottomisura 8.5 "*Investimenti tesi ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali*", da parte di Centrindustria Srl. In territorio del comune di Ginosa (TA), nell'ambito della M8/SM8.5 del PSR Puglia 2014-2020 per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa, fatte salve le prescrizioni impartite che qui s'intendono integralmente richiamate;
- **di dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento**
- di precisare che il presente provvedimento:
 - è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006 e ss.mm. e ii.;
 - non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti
 - ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 - fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
 - è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
 - di notificare il presente provvedimento al soggetto proponente: **Soc. Centrindustria Srl. che ha l'obbligo di comunicare la data di inizio delle attività alle autorità di vigilanza e sorveglianza competenti;**
 - di trasmettere il presente provvedimento, ai fini dell'esperimento delle attività di alta vigilanza e sorveglianza, alla Sezione Vigilanza Ambientale, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, all'Autorità di gestione del PSR, all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale (Sede

- Puglia), all'Arma dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestali di Taranto) e al comune di Ginosa (TA);
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
 - di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e smi, emesso in forma di documento informatico ex D.Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composto da n. 11 (undici) pagine ed è **immediatamente esecutivo**.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il presente provvedimento,

- a) è pubblicato all'Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari ad almeno dieci giorni, ai sensi dell'art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015;
- b) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n. 7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
- c) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza, Provvedimenti dirigenti;
- d) sarà pubblicato sul BURP.

La Dirigente *ad interim* del Servizio VIA e VINCA
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)